

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARNAUDI, BANFI, LAMI STARNUTI, BERMANI, TORTORA, MONGELLI, BONACINA, GIANCANE, MACAGGI, MAIER, NENNI Giuliana, SELLITTI, STIRATI, TEDESCHI, VIGLIANESI, BATTINO VITTORELLI, ZANNIER e BONAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1966

#### Impiego delle Forze armate nell'opera di difesa del suolo nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Lo straordinario gravissimo evento atmosferico che dal 3 al 5 novembre ha causato inondazioni, frane e smottamenti di cui hanno duramente sofferto tante provincie della Repubblica, ha posto ancora una volta in evidenza ed in misura mai raggiunta la gravità della situazione idraulica forestale del territorio nazionale.

La stretta interdipendenza fra zone montagnose collinari e zone di pianura è risultata in modo drammatico in varie provincie, particolarmente in Toscana e nel Veneto.

La secolare durissima fatica delle popolazioni montane estrinsecatasi in terrazzamenti ed opere analoghe atte a trattenere entro ripiani il terriccio in sito per sfruttarlo con coltivazioni opportune, si è arrestata da anni a causa dell'esodo delle popolazioni verso il piano ed il lavoro industriale.

Anche l'intervento di pura manutenzione è spesso trascurato ed insufficiente. Disboschimento incontrollato e rottura di pascoli per impiantare seminativi quali si sono verificati nella prima metà del secolo hanno ulteriormente aggravato la naturale instabilità della maggior parte dei terreni collinari e montagnosi.

L'intervento dello Stato nella regolazione e sistemazione permanente del suolo appare indilazionabile; tale intervento da concretizzarsi in una vera « politica per la conservazione e difesa del suolo » deve essere affidato ad organi permanenti responsabili della sua attuazione.

Il dilavamento del suolo casuato dalle piogge non soltanto consente la rapida raccolta delle acque nei torrenti e fiumi e le conseguenti alluvioni, ma aggrava di continuo lo stato di degradazione del territorio, moltiplicandone gli effetti deleteri per la asportazione di *humus*, terriccio, argilla e lasciando allo scoperto ciottoli e rocce.

Ai danni per degradazione progressiva del suolo nazionale va aggiunto quello purtroppo periodico ed ingente causato dalle alluvioni per così dire normali e prevedibili, considerando di natura eccezionale quelle dei primi di novembre.

I provvedimenti necessari per la sistemazione idraulico-forestale del territorio nazionale, per la regolazione dei corsi dei fiumi e torrenti, la difesa dei territori rivieraschi dalle mareggiate, in una parola, l'insieme delle opere necessarie alla difesa del suolo nazionale comporterà investimenti

ammontanti a migliaia di miliardi nel corso di decenni di lavoro. Così documentano gli esperti. L'immensità del compito non deve peraltro indurre in scetticismo o peggio in fatalismo.

Appare ai proponenti l'opportunità di tenere distinte le grandi opere di intervento per la difesa del suolo e precisamente: *a*) le opere di difesa dei territori rivieraschi dalla congiunta azione delle mareggiate e delle alluvioni e analogamente le grandi opere riguardanti l'arginatura dei fiumi e dei principali torrenti; *b*) quell'insieme di opere minori da compiersi sui colli e sui monti aventi lo scopo di ripristinare boschi e foreste, imbrigliare i pendii, correggere il letto dei torrenti nella parte a monte, collocare corone nelle località favorevoli alla formazione di piccoli laghetti montani e simili.

Mentre le grandi opere sono di stretta competenza del Ministero dei lavori pubblici e debbono essere compiuti da organizzazioni tecniche altamente specializzate, quelle denominate minori, ma certamente da non considerarsi tali come importanza, possono essere agevolmente compiute da reparti dell'Esercito muniti dei consueti strumenti e mezzi in dotazione ai reparti.

L'insieme di tali lavori per essere questi legati a ben precise leggi naturali che regolano l'attecchimento e lo sviluppo delle piante arboree ed erbacee, corre l'alea, ove i lavori stessi non siano compiuti simultaneamente, di frustrare buona parte dello sforzo che viene compiuto. Si ha l'impressione cioè di trovarsi di fronte ad attività umane che possono raggiungere lo scopo secondo la « legge del tutto o nulla ».

Questa considerazione unitamente a quelle di carattere finanziario giustificano la proposta di conferire all'Esercito in maniera permanente il compito di partecipare alla realizzazione delle opere minori di difesa del suolo nazionale.

L'Esercito si è andato in questi ultimi anni strutturando in relazione ai moderni criteri bellici, criteri che presuppongono un sempre maggior tecnicismo.

Normalmente i soldati di leva compiono il loro addestramento fondamentale nel Cor-

so addestramento reclute (CAR) per un periodo di 3 mesi dopo di che completano la istruzione presso i reparti specializzati, istruzione che anche per i reparti di artiglieria non supera in genere i 3-4 mesi. Il restante tempo del servizio di leva viene impiegato in istruzioni complementari in caserma e nelle esercitazioni ai campi estivi ed invernali. Rimangono indubbiamente a disposizione per utilizzazioni civili, parecchie settimane, sicchè si ritiene che i singoli reparti possano dedicare all'opera di difesa del suolo da 1 a 3 mesi per anno.

L'introduzione di un normale servizio di lavoro per pubblica utilità fra i compiti dell'Esercito non è una novità. Alcuni eserciti europei lo hanno già realizzato con diversi criteri di ampiezza.

L'importanza del compito, la funzione così strettamente di carattere pubblico che il lavoro stesso viene ad assumere, il contatto con la realtà naturale del territorio nazionale conferiscono al servizio di lavoro civile una nobiltà non inferiore certamente a quella delle funzioni tradizionali dell'Esercito.

Senza voler insistere sulla funzione di educazione fisico-morale dei giovani che si può realizzare nel corso del lavoro civile, sembra ai proponenti che riuscirà agevole all'autorità militare armonizzare la tradizionale funzione dell'attività dei reparti militari con il nuovo compito cui vengono chiamati i giovani di leva.

Il disegno di legge all'articolo 1 prevede la delega al Governo perchè emani entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, le particolari norme che dovranno regolare l'impiego permanente dell'Esercito nelle opere di difesa del suolo.

All'articolo 2 delimita i compiti dell'Esercito per l'esecuzione di quelle opere minori cui si è prima accennato, stabilisce che l'impiego dei reparti dell'Esercito non potrà superare i 3 mesi all'anno, anche non consecutivi, a giudizio delle autorità militari. La valutazione del tempo da dedicare ai lavori di servizio civile si ritiene opportuno non renderla rigida, tenuto conto delle esigenze di-

verse che possono avere i vari corpi dell'Esercito per ragioni di servizio e di addestramento. Si prevede un Comitato di ministri che predisporrà i piani organici di lavoro da eseguirsi nelle varie Regioni.

Si prevede pure la costituzione presso il Comando di ogni Corpo d'armata territo-

riale di un apposito servizio responsabile delle funzioni operative.

L'Esercito, grande mezzo operante a vantaggio del Paese, troverà nel nuovo compito che lo Stato gli affida una nuova fonte di benemerenza e pertanto di gratitudine da parte di tutti gli italiani.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al Governo della Repubblica è concessa delega per emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per disciplinare l'impiego delle Forze armate, in tempo di pace, nell'opera di difesa del suolo nazionale attenendosi a criteri di cui al seguente articolo.

### Art. 2.

Ogni anno un Comitato di ministri presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composto dei Ministri dei lavori pubblici e della difesa, sentiti altri Ministri interessati per le singole opere, predisporrà un piano organico delle opere di difesa del suolo nazionale da eseguirsi nell'anno successivo, alla cui esecuzione possa utilmente concorrere l'opera dei militari in servizio nelle Forze armate.

In relazione al piano di cui al comma che precede il Ministro della difesa disporrà che i reparti delle Forze armate, i cui militari abbiano compiuto otto mesi di ferma ordinaria, partecipino ai lavori di difesa del suolo.

Il Ministro della difesa disporrà il periodo dell'anno nonchè la durata, che non potrà superare i tre mesi anche non consecutivi, dell'impiego di reparti delle Forze armate per gli scopi di cui alla presente legge, tenendo presente le necessità delle singole Regioni, il tipo di lavori da eseguire e le esigenze delle Forze armate.

Ai fini di cui al comma che precede il Ministro della difesa costituirà presso ogni Corpo d'armata territoriale uffici tecnico-operativi.

La direzione dei lavori di difesa del suolo e l'approntamento dei mezzi e dei materiali sono di competenza degli organi della pubblica amministrazione che hanno deliberato le singole opere.

Ai reparti delle Forze armate impiegate nei lavori per la difesa del suolo e per il periodo di effettivo impiego spetta un soprassoldo pari a quello stabilito per le truppe al campo o operanti in disagiate condizioni la cui corresponsione è a carico del bilancio della pubblica Amministrazione che attua l'opera cui i reparti stessi sono addetti.